

circolare n° 1/2016

13/1/2016

**Oggetto: Bonus 80 euro**

La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha reso definitivo il credito d'imposta pari a 80 €/mese (960 € annuo) per i percettori di redditi da lavoro dipendente (ed alcuni assimilati come borse di studio e co.co. pro.)

Per avere diritto al credito, il reddito imponibile, **per l'anno corrente** deve essere maggiore di 8.000 € e non superiore a 26.000 €.

Se il reddito complessivo è compreso fra 8.000 € e 24.000 €, il credito ammonta a 960 €; se, invece, è superiore a 24.000 € ma non a 26.000 € il credito spetta in misura proporzionalmente ridotta, per azzerarsi al superamento di 26.000 €.

Il credito spettará in misura intera solo se il dipendente è stato occupato per l'intero anno (12 mesi) mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore verrà riproporzionato.

L'attribuzione del credito avverrà, mensilmente, ipotizzando un "reddito presunto annuale", salvo poi effettuare il conguaglio di fine anno o di fine rapporto per determinare il credito effettivamente spettante e trattenere, o rimborsare al lavoratore l'eventuale differenza.

Il credito deve essere riconosciuto automaticamente in busta paga dal datore di lavoro sostituto di imposta che, ovviamente, può agire solo in base ai dati in suo possesso; pertanto i titolari di un reddito superiore a 26.000 € derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto di imposta, qualora non vogliono trovarsi nella condizione di dover restituire a fine anno quanto non spettante, possono rinunciare al beneficio comunicandolo per iscritto al datore di lavoro (alleghiamo un fac-simile di comunicazione per comodità).

Con l'elaborazione del cedolino paga del mese di gennaio provvederemo pertanto all'erogazione di quanto dovuto ai dipendenti con contestuale recupero sul modello F24 relativo allo stesso mese.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.